



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto Manfredonia

ORDINANZA CP n. 12/2019



Comune di Manfredonia

ORDINANZA COMUNE n. 04/2019

Il Capitano di Fregata (CP) Silvio DEL CASALE sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto Manfredonia ed il Commissario Prefettizio del Comune di Manfredonia Dott. Vittorio PISCITELLI,

VISTO l'Atto Formale Rep. N. 9382 in data 09/06/2008, registrato in data 11 giugno 2008 al numero 729 – BA1 Atti Pubblici, con il quale la Regione Puglia rilasciava la concessione demaniale marittima alla società "GESPO" per la costruzione del porto turistico;

VISTO il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e ss.mm.ii.; in particolare l'articolo 6 comma 7 del "Nuovo Codice della Strada" che dispone "...OMISSIS... la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al comandante di porto capo del circondario...OMISSIS...", nonché l'art. 12, comma 3 punto f);

VISTA la Circolare n° 38 della Direzione Generale dei Porti in data 27/10/2011 e le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti - n. 520951 del 24/02/1995 e n. 5201696 del 14/04/1995;

VISTA l'Ordinanza n. 15/2013 in data 05/07/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento del Porto Turistico "Marina del Gargano" di Manfredonia;

VISTO la nota assunta al prot. n° 12963 in data 10/07/2018 con la quale la società concessionaria "GESPO" trasmetteva la planimetria della cartellonistica verticale ed orizzontale, relativa al piano di viabilità nel porto turistico in parola;

TENUTO CONTO degli esiti della riunione tenutasi in data 06/08/2018 con le forze di polizia locali per gli aspetti tecnici inerenti la circolazione stradale in porto, nel corso della quale i soggetti intervenuti hanno espresso parere favorevole all'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'accesso, della circolazione e della sosta nel porto turistico di Manfredonia "Marina del Gargano";

VISTA la nota assunta al prot. n° 2418 in data 08/02/2019 con la quale la società concessionaria "GESPO" trasmetteva il Regolamento definitivo della circolazione portuale nel Porto Turistico "Marina del Gargano" di Manfredonia;

VISTI gli art. 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTI gli atti d'ufficio;

CONSIDERATO che all'interno del Porto Turistico insistono esercizi commerciali di vario genere che hanno necessità di ricevere merci in via non occasionale;

RITENUTO necessario emanare disposizioni concernenti la disciplina della circolazione stradale aperta all'uso pubblico all'interno del porto turistico ai fini della sicurezza portuale;

1/2019

ORDINANO

ART.1

E' approvato e reso esecutivo, con decorrenza 10 giorni dalla data odierna l'annesso Regolamento per la disciplina dell'accesso, della circolazione e della sosta nel porto turistico di Manfredonia "Marina del Gargano".

ART. 2

La presente ordinanza integra il Regolamento del porto turistico di Manfredonia "Marina del Gargano", già approvato con Ordinanza n.15/2013 della Capitaneria di Porto di Manfredonia.

La rappresentazione planimetrica relativa alla segnaletica stradale, allegata al Regolamento per la disciplina dell'accesso, della circolazione e della sosta nel porto turistico di Manfredonia "Marina del Gargano", ne costituisce parte integrante e non può essere modificata se non tramite l'avvio di apposito procedimento di modifica del Regolamento e della presente Ordinanza.

ART. 3

Al fine di evitare l'accesso incontrollato dei veicoli in porto, a garanzia della sicura fruibilità del sistema stradale portuale, il concessionario o, per esso, l'ente gestore, è tenuto ad adottare idonei sistemi di controllo dell'accesso veicolare atti a limitare il numero di autovetture presenti, in base alla massima capienza ai fini della sicurezza.

Inoltre, sarà obbligo del concessionario predisporre un sistema atto ad assicurare il controllo sia delle aree parcheggio site sul molo di sopraflutto, sia di quelle presenti sul molo di sottoflutto, in modo che, qualora uno dei due moli sia già pieno di veicoli, si possa procedere al convogliamento degli stessi sull'altro molo libero.

Rientra nella sfera decisoria del concessionario o, per esso, dell'ente gestore, la scelta del sistema ritenuto più idoneo.

Tale sistema non dovrà comunque impedire o rallentare l'intervento in zona di mezzi di polizia e di soccorso.

ART. 4

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far rispettare la presente Ordinanza e l'annesso Regolamento.

I contravventori al presente provvedimento saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca altro e/o più grave illecito derivante da responsabilità civile e/o penale:

- ai sensi del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495 e ss.mm.ii., per le strade ed aree ad uso pubblico nonché per le aree ad accesso a traffico limitato (ZTL);
- ai sensi dell'articolo 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione per le strade ed aree operative, come individuate nell'annesso Regolamento.

L'espletamento dei servizi di polizia stradale viene effettuato ai sensi dell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada.

La presente Ordinanza viene pubblicizzata attraverso:

- La trasmissione al concessionario per la successiva esposizione anche con ausilio di cartellonistica ai varchi di accesso in porto;
- L'affissione all'albo di questo ufficio e l'inserimento nel sito web <http://www.guardiacostiera.gov.it/manfredonia>.

Manfredonia, 03.06.2019

IL COMANDANTE
DELLA CAPITANERIA DI PORTO
C.F. (CP) **Silvio DEL CASALE**

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL
COMUNE DI MANFREDONIA
Dott. Vittorio PISCITELLI



Marina del Gargano
Porto Turistico di Manfredonia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO, DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA NEL PORTO TURISTICO DI MANFREDONIA "MARINA DEL GARGANO"

ART. 1 OGGETTO E GENERALITA'

Il presente Regolamento viene predisposto in esecuzione dell'art. 20 "Accesso e sosta in porto" del Regolamento Interno del Porto Turistico di Manfredonia "Marina del Gargano" – del 05/07/2013, approvato con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Manfredonia n. 15/2013, e ne costituisce parte integrante, per la regolamentazione dell'accesso, della circolazione e della sosta nell'area in concessione.

La circolazione stradale, pedonale e la sosta veicolare nelle strade interne aperte all'uso pubblico del porto turistico di Manfredonia sono consentite, per tutto quanto non disposto dal presente regolamento nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice della Strada (Decreto Legislativo 285/1992 e s.m.i.) e relativo Regolamento di Esecuzione a cui si fa rinvio per la disciplina in genere della circolazione e per le modalità e tipologie di segnaletica stradale.

Al di fuori delle aree aperte alla pubblica viabilità, ovvero nelle c.d. zone operative portuali, delimitate da linea gialla posta a ciglio banchina o in aree precipuamente indicate da opportuni provvedimenti, vige la disciplina posta dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento di Esecuzione, nonché da specifiche ulteriori ordinanze emesse dall'Autorità Marittima ai sensi dell'articolo 59 Reg. Cod. Nav.

Chiunque faccia ingresso, circoli o sosti a qualunque titolo nelle aree portuali deve comunque adottare ogni possibile accortezza precauzionale e cautelare idonea a prevenire e scongiurare il rischio di incidenti e/o inconvenienti a danno proprio o di altri, in considerazione delle peculiari caratteristiche di rischio insite nella conformazione dei luoghi e delle operazioni normalmente ivi compiute, atteso che alcune zone del porto e delle banchine non sono recintate e, pertanto, non fisicamente intercluse al libero accesso.

Durante la circolazione o la sosta devono essere evitati rumori molesti causati sia dalle modalità di condotta dei veicoli e sia da altri connessi con la circolazione stessa. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e soltanto ai fini della sicurezza stradale.

ART. 2 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario o, per esso, il Gestore, deve provvedere a:

- Delimitare opportunamente le aree aperte all'uso pubblico separandole da quelle di limitato uso (Z.T.L.) interdette o di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza al fine di garantire la non promiscuità delle stesse;
- Installare e mantenere idonea segnaletica stradale, diurna e notturna, presso i varchi di accesso e per tutte le aree portuali, veicolari, pedonali e per le aree di cantiere segnalando adeguatamente la presenza di eventuali pericoli (esempio mancanza protezioni ciglio banchina, zone esposte a mareggiata, mancanza parapetto sui camminamenti sopra elevati, etc.);
- Predisporre un idoneo servizio antincendio;
- Adottare ogni altro utile accorgimento teso a garantire la sicurezza, la pubblica incolumità, l'ordine della circolazione, e ad evitare qualsiasi possibilità di rischio o di incidente e di inquinamento;
- Munirsi di ogni altro utile e prescritto provvedimento autorizzativo o abilitativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere;
- Rilasciare apposite autorizzazioni ai soggetti aventi titolo all'accesso ed alla circolazione nelle aree ad accesso/traffico pubblico limitato e/o operative;
- Rendere disponibile all'autorità marittima, su richiesta e per le finalità istituzionali, l'elenco dei suddetti aventi diritto.

Laddove il concessionario o, per esso, il gestore, opti per limitare l'accesso al porto, o a determinate aree portuali ai soli utenti debitamente autorizzati, tali aree saranno da ritenersi ad accesso/traffico pubblico limitato.

Al fine di evitare l'accesso incontrollato dei veicoli in porto, a garanzia della sicura fruibilità del sistema stradale, il concessionario o, per esso, il gestore, è tenuto ad adottare idonei sistemi di controllo dell'accesso veicolare atti a limitare la presenza di autovetture nel numero massimo di capienza ai fini della sicurezza. Inoltre, sarà obbligo del concessionario predisporre un sistema tale che assicuri un controllo sia delle aree parcheggio site sul molo di sopraflutto sia su quelle presenti sul molo di sottoflutto, in modo che, nel caso in cui uno dei moli sia già pieno di veicoli, si possa procedere al convogliamento degli stessi nelle rimanenti aree libere.

Rientra nella sfera decisoria del Concessionario o, per esso, del gestore, la scelta del sistema ritenuto più idoneo. Tali sistemi non devono comunque impedire o sensibilmente rallentare l'intervento in zona di mezzi di polizia e di soccorso.

ART. 3 DISTINZIONE E DISCIPLINA DELLE DIVERSE AREE PORTUALI

La distinzione delle aree portuali, come risultante dalle destinazioni individuate a riguardo dal concessionario, deve essere segnalata con apposita cartellonistica e segnaletica orizzontale e verticale prevista dal Codice della Strada.

Le zone individuabili saranno di tre tipi:

- Ad uso pubblico;

- Ad accesso/traffico limitato (Z.T.L.);
- Operative.

ART. 3.1 AREE APERTE ALL'USO PUBBLICO

Rientrano nelle strade interne aperte all'uso pubblico tutte le aree potenzialmente accessibili da tutti ed escluse da zone ad accesso/traffico limitato e da quelle operative.

La circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree stradali aperte all'uso pubblico del porto turistico di Manfredonia è disciplinata, per tutto quanto non disposto dal presente regolamento, dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di cui in premessa e loro successive modificazioni. La velocità massima dei veicoli non deve superare i 10 Km/h e, comunque, deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ovvero causa di intralcio alla circolazione. Eventuali limitazioni di velocità sono indicate da appositi segnali stradali posti sulla carreggiata o da apposita cartellonistica.

La sosta è consentita negli spazi (stalli) autorizzati per il parcheggio (vedasi planimetria allegata). Nelle rimanenti aree il divieto di sosta è permanente. È, inoltre, vietato parcheggiare il veicolo al di fuori delle strisce presenti.

La sosta dei veicoli destinati al carico/scarico di merci è limitata al tempo strettamente necessario per l'effettuazione di tali operazioni.

I pedoni sono tenuti a circolare sui marciapiedi o sugli appositi percorsi pedonali, laddove presenti. Se non presenti detti apprestamenti i pedoni devono procedere sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli.

I bambini devono essere sempre accompagnati per mano lungo le banchine, i pontili e le zone prive di protezione o degli appositi percorsi perdonali.

Trovano applicazione tutte le pertinenti disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

ART. 3.2 AREE AD ACCESSO/TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)

Rientrano nelle strade interne ad accesso/traffico limitato (Z.T.L.) tutte quelle aree contraddistinte dalla relativa segnaletica, per le quali l'accesso e la circolazione sono consentiti solo a particolari categorie di utenti o veicoli espressamente autorizzate/individuate dal Concessionario, o per esso, dal gestore.

ART. 3.2.1 DISPOSIZIONI GENERALI NELLE Z.T.L.

L'area è assimilabile ad una "zona a traffico limitato", interdetta al transito ed alla sosta di veicoli, autovetture, motocicli, ciclomotori in genere e di ogni altro mezzo a motore non espressamente autorizzato.

Sono esclusi dal divieto di accesso i mezzi dei soggetti autorizzati sottoelencati:

a) mezzi e personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e degli altri Enti con compiti di polizia (es. Vigili del Fuoco, ASL, etc...) che, per ragioni di servizio, hanno necessità di accedere nella zona;



- b) veicoli di autorità politiche e istituzionali nazionali, regionali, provinciali e comunali che fanno ingresso in porto in ragione del proprio Ufficio;
- c) dipendenti di enti pubblici statali e locali che si recano in porto con veicoli di servizio per ragioni d'ufficio;
- d) personale e mezzi di soccorso e pubblica assistenza;
- e) personale dell'Agenzia delle Dogane con autoveicoli muniti del contrassegno rilasciato dall'ente di appartenenza;
- f) veicoli muniti del contrassegno di autorizzazione all'ingresso nei porti dello Stato rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- g) veicoli muniti del contrassegno di cui all'art. 188 Codice della Strada per persone diversamente abili utilizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- h) rappresentanti delle organizzazioni sindacali diretti a verificare le condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro;
- i) veicoli a motore dotati di tre o più ruote che espongano - in posizione chiaramente visibile e tale da consentirne l'agevole lettura - il contrassegno "permesso di accesso in porto" rilasciato dalla Direzione del porto;

Per quanto non specificato trovano applicazione tutte le pertinenti disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

ART. 3.2.2

DISPOSIZIONI PER IL TRANSITO VEICOLARE NELLE Z.T.L.

La sosta dei veicoli autorizzati all'accesso è consentita al di fuori della carreggiata esclusivamente negli appositi stalli di sosta contrassegnati dalla relativa segnaletica stradale orizzontale e/o verticale. Fermo restando quanto previsto dall'art. 188 del N.C.d.S., in proporzione al numero totale di stalli realizzati dovranno essere predisposti un congruo numero di spazi dedicati alla sosta di veicoli in uso a persone diversamente abili ed al carico/scarico delle merci.

I veicoli devono essere muniti del contrassegno autorizzativo di cui al precedente punto 3.2.1, da esporre in posizione chiaramente visibile (sul cruscotto o parabrezza) e tale da consentirne l'agevole lettura da parte degli organi di controllo.

Nella carreggiata vige il doppio senso di marcia, divieto di sosta e di fermata, divieto di sorpasso e di inversione a U e obbligo di invertire la marcia nell'apposito spazio di manovra presente.

ART. 3.2.3

DISPOSIZIONI PER IL TRANSITO PEDONALE NELLE Z.T.L.

I pedoni devono procedere sugli appositi marciapiedi o passaggi pedonali opportunamente segnalati sul manto stradale. Laddove non presenti marciapiedi o passaggi pedonali, i pedoni devono procedere in fila per uno, prestando la massima attenzione a tutte le operazioni in corso connesse direttamente o indirettamente alla presenza di imbarcazioni presso gli accosti (ormeggio, disormeggio, carico/scarico merci, alaggio e varo etc...).

I pedoni devono attraversare la carreggiata avvalendosi degli appositi attraversamenti pedonali opportunamente segnalati sul manto stradale. Laddove non presenti attraversamenti pedonali, possono attraversare la carreggiata soltanto in senso perpendicolare prestando l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri e dando la precedenza ai conducenti di veicoli in transito.

E' vietata la circolazione mediante tavole, pattini e altri acceleratori di andatura.

I bambini devono essere sempre accompagnati per mano lungo le banchine e i pontili di accesso alle imbarcazioni.

ART. 3.3

AREE OPERATIVE

Rientrano nelle zone operative portuali le seguenti aree:

- l'intero ciglio banchina contraddistinto da linea gialla continua di tutte le banchine portuali;
- aree ove insistono distributori fissi di carburante per unità navali e/o veicoli terrestri;
- area ove insistono cantieri navali, zone di rimessaggio e gru per movimentazione imbarcazioni;
- scalo/i di alaggio;
- eventuali altre aree individuate con appositi provvedimenti.

Lungo il ciglio banchina, contraddistinto da linea gialla continua e comunque ad una distanza non inferiore a metri 1,5 dal bordo, è vietata la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo.

I pedoni devono prestare attenzione lungo i camminamenti in banchina e sui pontili privi di protezioni evitando eventuali ostacoli connessi direttamente o indirettamente alla presenza di imbarcazioni presso gli accosti (ormeggio, disormeggio, carico/scarico merci, cime, alaggio e varo ecc.).

I bambini devono essere sempre accompagnati per mano lungo le banchine e i pontili di accesso alle imbarcazioni.

ART. 4

SEGNALETICA STRADALE

Sarà cura del Concessionario o, per esso, del Gestore, posizionare la segnaletica stradale e la cartellonistica (verticale ed orizzontale, diurna e notturna) e vigilare, quotidianamente, sull'integrità e l'idoneità della stessa di modo da garantire il pieno rispetto di adeguati parametri di sicurezza, nonché sulla corretta osservanza da parte dell'utenza portuale delle norme contenute nella regolamentazione stessa.

Il Concessionario o, per esso, il gestore è tenuto a predisporre idonei sistemi fisici di protezione parallelamente al ciglio banchina (es. fioriere, cordoli, dissuasori, etc...) per prevenire il rischio di caduta accidentale di veicoli negli specchi acquei portuali. A tale riguardo dovrà essere apposta apposita cartellonistica stradale segnalante il pericolo di caduta a mare dei veicoli.

In caso contrario, dovrà essere apposta idonea segnaletica destinata ad evidenziare la mancanza di protezioni lungo il ciglio banchina, sulle aree adiacenti e sui pontili.

ART. 5

SPAZI (STALLI) DESTINATI ALLA SOSTA

Le aree destinate a parcheggio sono appositamente delimitate a cura del Concessionario e sono individuate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale (vedasi planimetria allegata).

I veicoli devono essere posti secondo quanto prescritto da suddetta segnaletica a norma del Codice della Strada.

La segnaletica orizzontale delle aree di parcheggio sarà:

- di colore azzurro, per gli stalli di sosta dei diportisti e a pagamento;
- di colore giallo, per gli stalli di sosta riservati agli automezzi di soccorso, di polizia, portatori di handicap, zona carico/scarico merci.

ART. 6

PRESCRIZIONI DI MASSIMA

Durante l'esecuzione di operazioni portuali effettuate con gru in movimento, operazioni di alaggio, varo unità, rifornimento depositi carburante, il personale interessato e responsabile delle medesime dovrà assicurarsi prima dell'inizio dei lavori che le aree interessate siano libere da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone, interrompendo immediatamente, se del caso, lo svolgimento delle stesse operazioni.

I veicoli autorizzati dal Concessionario all'accesso alla sosta nelle aree portuali di parcheggio dovranno esporre in modo visibile sul cruscotto o parabrezza il tagliando di autorizzazione in corso di validità rilasciato dalla Concessionaria stessa, salvo i diportisti che accederanno con trasponder o badge.

Sugli stalli riservati di colore giallo è proibita la sosta e la fermata ai veicoli diversi da quelli autorizzati per quel tipo di sosta.

La circolazione di automezzi operativi/di cantiere nelle strade portuali aperte all'uso pubblico, o ad accesso/traffico limitato (ZTL), deve avvenire nel rispetto delle pertinenti disposizioni dettate dal vigente Codice della Strada.

Ogni operazione che comporti la necessità di chiudere o limitare temporaneamente la circolazione dovrà essere effettuata dietro autorizzazione scritta da ottenersi preventivamente ai sensi del combinato disposto dagli artt. 21 e 26 del Nuovo Codice della Strada e previa adozione delle misure di sicurezza previste e/o ulteriormente prescritte dalla locale Autorità Marittima.

È vietato l'abbandono di veicoli, carrelli o altro materiale incustodito.

ART. 7

VIOLAZIONI E SANZIONI

Nelle aree operative di cui all'art.3.3, le violazioni saranno sanzionate dalla competente Autorità Marittima ai sensi del Codice della Navigazione ed eventuali rimozioni forzate di veicoli saranno

predisposte dalla medesima Autorità secondo le norme previste dal Codice della Strada. In tutte le altre aree, le violazioni e le eventuali rimozioni forzate saranno operate dalle Forze di Polizia secondo le norme previste dal Codice della Strada.

Il Concessionario o, per esso, il Gestore, ha la facoltà di richiedere l'intervento delle suddette autorità qualora ravvisasse necessità derivanti dalla sosta di autoveicoli al di fuori degli spazi destinati a parcheggio in posizione tale da arrecare serio intralcio alla circolazione ovvero potenziale ostacolo al rapido transito dei mezzi di soccorso secondo le modalità e le competenze indicate.

ART. 8

ALLEGATO PLANIMETRICO

La rappresentazione planimetrica, relativa alla segnaletica stradale e al piano della viabilità, viene allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante (ALLEGATO).

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

GESPO SRL

~~L'Amministratore Delegato~~

Dott. Gino D'ERRICO



